

STATUTO

(Come attualmente Registrato a Savona il 31.05.2017 al N° 3217 Serie 1T)

TITOLO I DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 1

Denominazione e scopo

L'Associazione governata dal presente Statuto è denominata "Associazione Italiana per la Wilderness (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale)", in breve definita anche "Associazione Wilderness Italia (o AIW) – Onlus". L'uso dell'acronimo ONLUS o della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" è obbligatoria nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico. Essa è basata sul volontariato, è apartitica e senza fini di lucro, ed ha, come scopo della sua fondazione la diffusione della filosofia insita nel "Concetto di Wilderness", così come espressa da altre associazioni simili agenti in altri Paesi ed in particolare dalla quadriennale attività italiana dei "Documenti Wilderness" che a questo specifico scopo ha preceduto l'atto di fondazione dell'Associazione. Il "Documento Wilderness" N. 1 è pertanto riportato in calce al presente Statuto come parte integrante.

Art. 2

Riferimento storico-filosofico e collegamento internazionale

L'Associazione Italiana per la Wilderness intende operare per le sue finalità seguendo la visione conservazionistica tracciata dalla storica *Wilderness Society* americana e dal pensiero dei suoi fondatori, così come poi proseguita nel tempo fino ai giorni attuali, con un concetto conservazionistico strettamente legato a quel "*forever wild*" che fu coniato alle radici dell'Idea Wilderness con l'istituzione dell'Adirondak Forest Preserve. Essa è affiliata alla "International Wilderness Leadership Foundation (WILD Foundation)", con sede in Boulder (Colorado) - Stati Uniti d'America), così come autorizzato da detta Fondazione con atto in data 2 aprile 1985. Ogni altra interpretazione data da sigle ambientaliste, sia italiane sia europee, che utilizzino il vocabolo *wilderness* e che non si ispirino a tali radici, è da ritenersi, per l'AIW, arbitraria, priva di veridicità storica e filologica.

Art. 3

Finalità

L'Associazione opera nel settore della tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente per il perseguimento delle seguenti finalità:

- 1) Per una nuova filosofia che consideri la Natura un valore in sé e patrimonio spirituale per l'uomo, che esalti il suo valore morale e di bellezza e l'emotività che essa suscita nell'animo umano; affinché sia maggiore il suo rispetto e siano più sicuri e duraturi i vincoli presi a sua tutela.
- 2) Per un più giusto rapporto tra l'uomo e la Natura ed un uso equilibrato dell'ambiente, anche se a fini ricreativi, di godimento spirituale e di prelievo delle risorse naturali rinnovabili, nel primario rispetto delle esigenze della Natura;

affinché sia effettivamente possibile tramandare di generazione in generazione sempre uguali i patrimoni ambientali.

- 3) Per il mantenimento della assoluta integrità territoriale e paesaggistica delle aree naturali selvagge rimaste in Italia, dentro e fuori le aree già protette; affinché pur nel rispetto di tradizionali utilizzi delle risorse naturali e recupero di valori culturali, esse si conservino per sempre inalterate.
- 4) Per l'approvazione da parte degli organi legislativi ed altri organismi che gestiscono il territorio, di leggi e provvedimenti speciali che tutelino i valori della natura selvaggia; affinché sia garantita per sempre e per principio la intangibilità delle aree naturali selvagge e vi sia proibita ogni forma di motorizzazione ed antropizzazione.
- 5) Per un controllo ed una supervisione morale a favore della Natura sulle attività di gestione degli organismi che amministrano le aree protette; affinché i primari interessi della Natura non debbano mai essere messi da parte o sminuiti per fare quelli dell'uomo.
- 6) Per il riconoscimento legittimo di un "diritto di proprietà morale" sulle bellezze naturali a prescindere dalla proprietà catastale dei suoli; affinché ogni valore della Natura non sia più considerato solo in un'ottica economica con la conseguente negazione del valore estetico e spirituale che lo stesso bene possiede.
- 7) Per un impegno di salvaguardia e tutela dei territori rimasti selvaggi, ovvero privi di opere antropiche di cui ai Punti 2 e 3, che assicuri e permetta a tutti, ed in particolare alle comunità locali che hanno da sempre vissuto ai margini delle aree selvagge, utilizzando anche le risorse naturali rinnovabili interne alle stesse, il mantenimento del loro stile di vita, purché non si leda lo stato e la morfologia dei luoghi e dei paesaggi; affinché la difesa della Natura non divenga un onere per le collettività locali e siano rispettati i loro legittimi diritti secondo regole democratiche e libertarie.
- 8) L'Associazione persegue i propri obiettivi statutari anche attraverso attività di formazione, informazione ed educazione, finalizzate alla conoscenza e alla tutela dell'ambiente e/o ripristino di stati ambientali e tutela floro-faunistica e servizi di guardiania volontaria prevista dalle leggi in materia. Partecipa altresì ai progetti, studi e ricerche scientifiche nel campo della conservazione dell'ambiente. Eventuali altre attività, che siano comunque relative a natura, ecologia e/o inquinamenti e mondo rurale, possono essere intraprese dalle singole Sezioni. Ad eventuali tali iniziative i Soci possono partecipare solo a titolo di volontariato e non dovranno godere di alcun compenso retributivo.

L'Associazione può prendere in gestione Aree Wilderness, Parchi, Riserve, Oasi o altre aree di tutela ambientale qualora siano ad essa concesse dalle autorità pubbliche o da organismi o soggetti privati tramite convenzioni o quant'altro.

Il tutto perseguendo esclusivamente finalità di solidarietà sociali.

E' vietato perseguire attività diverse da quelle espressamente previste dallo Statuto.

Art. 4

Sede legale – Delegazioni, Sezioni e Comitati

L'Associazione ha la sua sede legale presso la residenza del Segretario Generale, attualmente in Murialdo (Savona), Via Augusto Bonetti n. 71.

Con Deliberazione del Consiglio Direttivo si possono istituire o sopprimere Delegazioni regionali, Delegazioni provinciali e Sezioni locali, queste ultime organicamente funzionanti come la struttura nazionale o secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo con apposito

Regolamento interno. I Delegati regionali, i Delegati provinciali ed i Presidenti di Sezione hanno la rappresentanza legale per le pratiche ed attività strettamente attinenti le finalità dell'Associazione e per il territorio di loro competenza.

Le Delegazioni regionali o, in mancanza, una di quelle provinciali, sono considerate sedi regionali dell'Associazione.

Le Delegazioni regionali possono essere incaricate di coordinare le Delegazioni provinciali, e le Delegazioni provinciali di coordinare le Sezioni locali.

I Delegati Regionali e Provinciali, i Presidenti, i Segretari di Sezione ed i Coordinatori locali possono essere sostituiti o riconfermati ogni tre anni su richiesta della maggioranza degli iscritti negli ambiti territoriali di loro competenza o per decisione del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può nominare dei Delegati speciali e dei rappresentanti dell'AIW nell'ambito di Comitati o di organismi interni ed esterni all'Associazione.

TITOLO II DEI SOCI

Art. 5 Dei Soci

L'Associazione è costituita dalle persone fisiche o giuridiche o enti ed associazioni che, condividendo lo scopo e i fini dell'Associazione, vi aderiscono versando una quota annua stabilita dal Consiglio Direttivo, o per ammissione onoraria. Vige l'obbligo di uniformare l'organizzazione a principi di democrazia interna, per garantire l'effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per i Soci maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi. Il rapporto associativo non può essere temporaneo.

La quota di adesione degli Enti e delle Associazioni non dovrà essere inferiore al quintuplo della quota dei soci ordinari.

Art. 6 Norme per l'adesione all'Associazione

L'aspirante Socio deve comunicare nominativo e residenza per iscritto, telefonicamente o con altro mezzo e contemporaneamente effettuare direttamente in contanti o mediante conto corrente postale o bancario o mediante assegno il versamento della quota sociale prescelta. Tali formalità si intendono equivalenti ad una domanda di adesione con espressa intenzione di condividere almeno di massima le finalità dell'Associazione e di essere disposto a sostenerle come Socio della stessa.

E' riservata al Consiglio Direttivo la ratifica o meno dell'ammissione dei Soci solo nei casi in cui possano sussistere le motivazioni di cui al comma c) del seguente Art. 9.

Ogni Socio, nonché il Segretario Generale, nel caso che fosse a conoscenza di motivazioni di cui al comma c) dell'Art. 9, mediante motivazione scritta ha facoltà di sottoporre al Consiglio l'eventuale opposizione all'iscrizione dell'adesione di persone od organismi ritenuti incompatibili.

Art. 7 Categorie dei Soci

I Soci si distinguono in:

- a) Soci fondatori: qualifica conferita di diritto ai Soci che hanno partecipato alla riunione consultiva del 30 aprile 1985 in Alberese di cui ai documenti agli atti dell'Associazione;
- b) Soci ordinari: coloro che versano ogni anno una quota minima stabilita dal Consiglio Direttivo;
- c) Soci sostenitori: coloro che versano una quota non inferiore al triplo della quota ordinaria annua o una quota media stabilita dal Consiglio Direttivo; a questa categoria sono iscritti anche gli Enti e le Associazioni di cui all'ultimo comma dell'Art. 5.
- d) Soci benemeriti: coloro che versano una quota non inferiore al decuplo della quota ordinaria annua o una quota massima stabilita dal Consiglio Direttivo;
- e) Soci *Supporter & Garanti*: coloro che versano una quota stabilita di volta in volta dal Consiglio Direttivo per finalità di sostegno sociale, i quali faranno parte di una speciale "Consulta per la Wilderness" di supporto allo stesso Consiglio Direttivo;
- f) Soci Formali: coloro che versano una quota inferiore a quella ordinaria, con diritto alla Tessera e quindi all'iscrizione formale all'AIW ed al logo/adesivo, ma non al periodico sociale, che sarà inviato solo a loro gruppi, sezioni o circoli;
- g) Soci Giovanili: minori e giovani che versano una quota inferiore a quella ordinaria, con diritto alla Tessera e quindi all'iscrizione formale all'AIW al logo/adesivo ed al periodico sociale, ma non al voto in Assemblea. La qualifica di "Socio Giovanile" si perderà col compimento dei 18 anni o con la cessazione del periodo scolastico universitario, in tal caso acquisendo il diritto di voto al compimento dei 18 anni;
- h) Soci onorari: coloro, persone o enti, che si siano particolarmente distinti nel perseguimento e nella diffusione degli scopi dell'Associazione. Essi sono riconosciuti con deliberazione del Consiglio Direttivo. Tale qualifica onoraria è conferita di diritto ai membri del "Comitato Sostenitore dei Documenti Wilderness" per il sostegno dato all'iniziativa che ha posto le basi dell'Associazione, nonché ai Soci fondatori ed ai membri del Comitato d'Onore.

Art. 8

Diritti dei Soci

Tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale e maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto, dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi. Tutti hanno diritto ad una tessera personale, ad una copia dello Statuto, al periodico sociale (salvo per quanto previsto per le categorie di appartenenza).

Art. 9

Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde:

- a) per dimissioni volontarie;
- b) per mancato versamento della quota sociale entro sei mesi da quello di scadenza;
- c) per radiazione, avendo agito o essendo in palese contrasto con i fini dell'Associazione o avendone leso il buon nome.

La radiazione è deliberata dal Consiglio Direttivo con votazione segreta a maggioranza di due terzi dei componenti, salvo per quanto riguarda i Soci Onorari la cui qualifica sia

stata così conferita con Deliberazione del Consiglio Direttivo; in tali casi si procederà solo alla revoca della Deliberazione conferente la qualifica e con una votazione ordinaria a maggioranza semplice.

Con la perdita della qualifica di Socio si intendono perse anche tutte le cariche sociali eventualmente detenute dallo stesso, salvo quella di membro del Collegio dei Revisori dei Conti.

TITOLO III ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10

Organi dell'Associazione

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato Esecutivo;
- d) il Presidente;
- e) il Segretario Generale;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 11

Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci in regola con l'iscrizione.

Art. 12

Compiti dell'Assemblea

Con votazione "ad referendum" l'Assemblea dei Soci in sessione ordinaria approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta ed elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Revisori dei Conti nelle sue varie cariche. In sessione ordinaria approva inoltre l'attività svolta ed il programma generale dell'Associazione. In sessione straordinaria, l'Assemblea può nominare un Presidente dell'Associazione scegliendolo tra gli iscritti e deliberare su modifiche all'atto costitutivo e allo Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione stessa o sui regolamenti e su altre questioni di particolare importanza decise dal Consiglio Direttivo.

Art. 13

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea, sia quella ordinaria e sia quella straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo, oppure su richiesta di almeno un terzo dei Soci, mediante avviso scritto contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della convocazione, comunicato a tutti i Soci almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La convocazione può essere fatta anche mediante annuncio sul sito Internet dell'Associazione.

Art. 14

Riunioni dell'Assemblea ordinaria

L'Assemblea dei Soci si riunisce ogni anno in sessione ordinaria presso la sede sociale o nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, che dovrà essere in Italia. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio ed altre materie di approvazione si riunisce entro 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 15

Costituzione e validità dell'Assemblea

Per la costituzione e per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria si osservano le seguenti presenze e maggioranze:

- Assemblea ordinaria in prima convocazione: presenza della metà più uno dei Soci; deliberazioni adottate a maggioranza dei presenti;
- Assemblea ordinaria in seconda convocazione: valida qualunque sia il numero dei presenti; deliberazioni adottate a maggioranza dei presenti;
- Assemblea straordinaria in prima convocazione: presenza della metà più uno dei Soci; deliberazioni adottate a maggioranza dei presenti;
- Assemblea straordinaria in seconda convocazione: valida qualunque sia il numero dei presenti; deliberazioni adottate con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
- Assemblea straordinaria in prima ed in seconda convocazione per lo scioglimento dell'associazione: valida con il voto favorevole di non meno dei tre quarti degli associati.

Art. 16

Deleghe di rappresentanza all'Assemblea

I Soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea da altri membri dell'Associazione. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dall'Associazione.

La rappresentanza può essere conferita soltanto per singole assemblee con effetto anche per le convocazioni successive. La stessa persona non può rappresentare in Assemblea più di un altro Socio. La constatazione della legale costituzione dell'Assemblea è fatta dal Presidente.

Art. 17

Partecipazione all'Assemblea

La partecipazione dei Soci all'Assemblea per le discussioni delle varie ed eventuali può avvenire sia direttamente (presenza fisica) sia indirettamente con comunicazioni alla Segreteria Generale: per posta (con raccomandata AR), fax, e mediante e-mail. Esse dovranno pervenire non oltre 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea. In tali casi, tutte le comunicazioni dovranno essere portate in Assemblea a cura del Segretario Generale e gli argomenti trattati dovranno essere presi d'atto e verbalizzati, e se del caso discussi ed approvati o meno dall'Assemblea.

Art. 18

Presidenza e Segreteria dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ed in sua assenza da un Vicepresidente o, in mancanza, da un Socio designato dagli intervenuti.

L'Assemblea nomina, su proposta del Presidente, un Segretario ed eventualmente due scrutatori.

Art. 19

Verbali di Assemblea

Tutto quanto oggetto di proposta, discussione, deliberazione da parte dell'Assemblea sarà constatato da processo verbale, da trasciversi su apposito libro firmato dal Presidente e dal Segretario della stessa.

Art. 20

Rappresentatività dell'Assemblea

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità dei Soci, e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 21

Materie e disposizioni per votazione "ad referendum"

La votazione per la nomina del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, per l'approvazione del bilancio consuntivo e della relazione sull'attività svolta avviene mediante votazione "ad referendum" indetta e resa esecutiva dal Consiglio Direttivo uscente con le seguenti modalità. A cura del Segretario Generale sono inviati a tutti i Soci:

- a) l'Ordine del giorno;
- b) l'elenco dei candidati alle cariche sociali da rinnovare;
- c) il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta;
- d) la scheda di votazione con la data entro la quale i Soci sono chiamati a pronunciarsi.

Le schede di votazione andranno inviate a tutti i Soci effettivi e con diritto di voto iscritti fino ad un mese precedente la data di Assemblea cui la votazione è riferita.

La spedizione deve avvenire non meno di trenta giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea e potrà essere inviata anche per via telematica o segnalando la possibilità di acquisirla dal sito Internet dell'AIW.

Qualora un Socio non riceva la scheda può chiederne il duplicato alla Segreteria Generale.

Il Regolamento per le elezioni stabilisce i controlli necessari per evitare la duplicazione del voto. La votazione si chiude all'ora di apertura dell'Assemblea.

Art. 22

Regolamento per votazione "ad referendum"

- 1) La indicazione dei candidati alle cariche sociali disponibili e rinnovabili dell'Associazione può essere fatta: a) dal Consiglio Direttivo; b) da ciascun Socio con autocandidatura o con candidatura di altro Socio, da presentarsi almeno trenta giorni prima della scadenza della carica da rinnovarsi.
- 2) Le schede di votazione dovranno essere previste con un margine esterno asportabile con strappo o taglio prima del loro spoglio, sul quale il Socio che intende partecipare alla votazione dovrà scrivere il proprio nome e cognome e/o numero di Tessera.

- 3) Le schede di votazione potranno essere comunicate agli associati anche mediante il sito Internet dell'Associazione e potranno essere scaricate mediante una funzione dello stesso sito.
- 4) Sulla scheda dovranno essere elencati le materie ed i candidati alle cariche associative sottoposti a votazione. Il numero dei candidati deve essere superiore almeno di una metà delle cariche disponibili e rinnovabili, che devono essere tante quanti sono i posti per raggiungere il massimo eleggibile di 13.
- 5) Note biografiche dei candidati dovranno essere inviate ai Soci unitamente alla scheda di votazione.
- 6) Non possono essere votate da ciascuno più di otto decimi delle cariche disponibili e rinnovabili, con arrotondamento all'unità superiore. Per chiarezza, sulla scheda di votazione dovrà essere indicato il numero massimo dei candidati da votare. In caso di votazione di un numero di candidati superiore alle cariche disponibili e rinnovabili la scheda sarà annullata.
- 7) La scheda sarà annullata dal giudizio insindacabile degli scrutatori qualora risulti manomessa o illeggibile o porti scritte o segni che non abbiano riferimento alla votazione.
- 8) Le schede di votazione sono raccolte presso la Segreteria Generale.
- 9) L'apertura e lo spoglio delle schede di votazione dei "referendum" è fatta da un Collegio di scrutatori formato dal Presidente dell'Associazione o da un Vicepresidente o, in assenza di entrambi, da un Consigliere presente nominato dall'Assemblea o da un candidato al rinnovo dello stesso o da un Socio nominato dall'Assemblea, dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o da un Revisore o, in assenza di entrambi, da un Socio nominato dall'Assemblea, da un Consigliere delegato dal Consiglio Direttivo o, in assenza, da un Socio nominato dall'Assemblea, e da tre Soci nominati dall'Assemblea.
- 10) Lo spoglio delle schede è pubblico e qualunque Socio può assistervi. Esso avviene durante l'Assemblea ordinaria annuale.
- 11) Per quanto riguarda la votazione per il rinnovo del Consiglio Direttivo, nell'eventualità di esito di votazione in parità per l'ultimo degli eletti, salvo il caso di rinuncia di uno o più candidati, nell'ambito della stessa Assemblea si provvederà ad un sorteggio.
- 12) L'esito della votazione è portato a conoscenza dell'Assemblea, nonché di tutti i Soci mediante un comunicato dell'Associazione anche mediante annuncio sul sito Internet della stessa.

Art. 23 **Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da non meno di nove e non più di tredici membri, salvo quanto previsto dal successivo Art. 35, eletti dall'Assemblea la quale ne certifica la corretta nomina mediante l'esito della votazione "ad referendum".

I membri del Consiglio Direttivo devono essere Soci dell'Associazione con non meno di dodici mesi di anzianità sociale, restano in carica per un periodo di tre anni e sono rieleggibili per non più di tre volte consecutive; non sono però conteggiati gli anni per tale limite nei casi dei Consiglieri eletti alle cariche sociali di Presidente e Vicepresidente.

Tale limite è escluso nel caso di una reggenza che non superi il 50% del periodo di tre anni. Per la candidatura al rinnovo del Consiglio Direttivo deve essere rispettata la riserva di un ragionevole numero di candidati affinché sia altamente probabile il raggiungimento di almeno un terzo di componenti di sesso femminile secondo il principio dell'equilibrio di genere.

Art. 24

Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è munito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e gli sono conferite tutte le facoltà, nessuna esclusa, eccettuato solo quelle che la legge riserva tassativamente all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo sovrintende all'attività dell'Associazione per la realizzazione dei suoi fini statutari, convoca le Assemblee ordinaria e straordinaria ed indice la votazione "ad referendum" per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, nonché per l'approvazione del Bilancio e della relazione sull'attività svolta, illustra all'Assemblea il programma annuale dell'Associazione (nella persona del Presidente o di un suo delegato); esamina ed approva la relazione sulle eventuali modifiche da apportare allo Statuto, preparata dal Segretario Generale e da sottoporre all'Assemblea; nomina i membri del Comitato Esecutivo, il Presidente, i Vicepresidenti e il Segretario Generale; designa i candidati al rinnovo del Consiglio Direttivo stesso ed i candidati al Collegio dei Revisori dei Conti; può costituire un Comitato d'Onore ed un Comitato Tecnico Scientifico. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente e al Segretario Generale compiti di propria competenza. Nel caso della nomina a Presidente di un Socio esterno al Consiglio Direttivo ai sensi del successivo Art. 35, egli godrà degli stessi diritti e doveri dei Consiglieri eletti dall'Assemblea ed il numero massimo dei Consiglieri potrà salire a 14. In tal caso il Presidente perderà però il diritto di voto in caso di parità.

Art. 25

Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta scritta di quattro Consiglieri, con avviso scritto spedito venti giorni prima del termine fissato per la riunione; nell'invito dovranno essere indicati gli argomenti posti all'Ordine del giorno ed il luogo della riunione, che può essere diverso da quello della sede sociale, purché in Italia.

Art. 26

Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma tre volte l'anno.

Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, da un Vicepresidente.

Le decisioni del Consiglio Direttivo possono prendersi anche per via epistolare. In tal caso il Presidente invia ad ogni Consigliere con raccomandata A.R. fuori busta o mediante e-mail una o più proposte di deliberazione con gli argomenti all'ordine del giorno; le proposte di deliberazioni dovranno riportare una illustrazione dell'argomento. Ogni Consigliere esprimerà sulle stesse proposte di deliberazione il suo punto di vista e il suo voto, le siglerà e le rispedirà al Presidente con lo stesso metodo.

Nei casi in cui uno o più Consiglieri votino "no" ad una deliberazione motivando il loro voto negativo, pur essendo tale deliberazione approvata dagli altri Consiglieri e quindi esecutiva, su esplicita richiesta scritta del o dei Consiglieri che hanno motivato la loro opposizione dovrà essere redatta una nuova proposta di deliberazione per mettere ai voti le tesi dei suddetti Consiglieri e quindi con possibilità di emendamento o bocciatura della precedente deliberazione, la quale, onde evitare intralci all'attività sociale, avrà comunque, nel frattempo e solo nel primo caso, valore esecutivo ad esclusione del punto non approvato

all'unanimità; a meno che la bocciatura non riguardi tutto il contenuto della proposta di Deliberazione.

Art. 27

Deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo può deliberare solo se presente la maggioranza dei suoi componenti; le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni prese per via epistolare si riterranno valide solo se le proposte di deliberazione saranno ritornate al Presidente entro il termine di quindici giorni dalla data di invio, trascorso il quale la votazione è da considerarsi chiusa. Tale forma di deliberazione non è valida per quelle a voto segreto.

I Consiglieri che volessero proporre delle decisioni o prese di posizione del Consiglio su determinati argomenti contatteranno preventivamente in merito il Presidente, che provvederà a stendere la proposta di deliberazione in cui figuri il nome del Consigliere proponente.

I Consiglieri possono esonerare il Presidente dall'invio delle proposte di deliberazioni singolarmente, fuori busta e con raccomandata A.R. ed autoesonerarsi dal farlo loro stessi nei riguardi del Presidente.

Tale esonero deve intendersi automaticamente concesso, salvo diversa intenzione da parte dei Consiglieri eletti, comunicata con Raccomandata A.R. postale o telematica, alla Segreteria Generale in qualsiasi momento del loro mandato; in tal caso, con l'uso di e-mail o posta prioritaria cartacea, la votazione si riterrà chiusa entro il termine di cinque giorni dalla data di invio; se la Presidenza non avrà ricevuto indietro le deliberazioni entro questo termine, dovrà accertarsi telefonicamente, per via e-mail o raccomandata A.R. (con indicazione di ulteriori 2 giorni come termini della risposta) della effettiva volontà del Consigliere di non votare.

Nel caso che durante la stesura definitiva delle Deliberazioni risulti la necessità di variazioni e/o proposte avanzate da uno o più Consiglieri nonché dal Segretario Generale estensore delle stesse, qualora trattasi di poche e modeste modifiche di stile e non di sostanza, esse potranno eseguirsi e saranno intese come approvate senza la necessità di una nuova discussione collegiale; ciò a condizione che di queste variazioni e/o modifiche sia edotto il Consiglio Direttivo con una nota esplicativa in fondo alla stesura delle Deliberazioni con autentica da parte del Segretario Generale e qualora nessun Consigliere richieda formalmente, entro e non oltre cinque giorni, una nuova discussione collegiale.

Le tornate di decisioni prese per via epistolare saranno considerate "riunioni" di Consiglio a tutti gli effetti ma non necessiteranno di preventivo avviso.

Ai fini dell'Art. 30 dello Statuto (decadenza dalla carica) i Consiglieri potranno essere considerati "assenti giustificati" (causa di forza maggiore non a loro attribuibile) o "assenti ingiustificati"; solo tre "assenze ingiustificate" daranno esecuzione a quanto stabilito dall'Articolo 30 in merito alla loro decadenza dal Consiglio. Per motivi di palese negligenza o boicottaggio del Consigliere, saranno inoltre motivo di decadenza tre formali richiami ai silenzi di "tornate di Deliberazioni", ancorché poi seguiti da una risposta. Sono considerate "riunioni" di Consiglio Direttivo (e "tornate di Deliberazioni") le proposte di Deliberazioni inviate via e-mail con stessa data di invio.

Art. 28

Consulente Amministrativo della Segreteria Generale

Il Consiglio Direttivo può nominare un Consulente amministrativo della Segreteria Generale scegliendolo nell'ambito dei Soci. Tale carica avrà la stessa durata della Segreteria Generale.

Art. 29

Sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri gli altri Consiglieri devono sostituirli, in ordine prioritario, con il primo (e secondo, ecc.) dei non eletti; o, in caso di vacanza, scegliendoli tra i candidati non votati; o, ma sempre in caso di vacanza anche dei secondi, provvedere a sostituirli con altri Soci, votati dal Consiglio a maggioranza semplice. I Consiglieri così nominati decadono contemporaneamente al resto del Consiglio.

Art. 30

Decadenza dalla carica dei membri del Consiglio Direttivo

I Consiglieri che per tre sedute consecutive del Consiglio Direttivo risulteranno assenti ingiustificati decadono automaticamente dalla carica. Essi decadono anche con la perdita della qualifica di Socio.

Art. 31

Dimissioni del Consiglio Direttivo

Qualora per dimissioni di membri del Consiglio Direttivo od altre cause venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri, si intenderà dimissionario l'intero Consiglio, e i Consiglieri rimasti in carica convocheranno l'Assemblea per il suo rinnovo e daranno il via alla pratica per il rinnovo secondo l'art. 21 entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di dimissioni. Trascorso tale termine la immediata convocazione sarà disposta dal Presidente.

Art. 32

Rinnovo del Consiglio Direttivo

La pratica del rinnovo del Consiglio Direttivo per votazione "ad referendum" avrà inizio almeno 30 giorni prima della data di scadenza dello stesso Consiglio, o comunque da quella di convocazione dell'Assemblea indetta per il suo rinnovo. Le schede verranno scrutinate il giorno di convocazione dell'Assemblea secondo i termini stabiliti per la votazione.

Art. 33

Comitato Esecutivo

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi componenti un Comitato Esecutivo composto da un terzo dei membri del Consiglio, con arrotondamento all'unità inferiore. Ne fanno comunque parte di diritto il Presidente e i Vicepresidenti.

Il Comitato Esecutivo resta in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo; i suoi membri potranno decadere ai sensi degli articoli 9 e 29.

Art. 34

Compiti del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo provvede alle decisioni urgenti ed indifferibili riguardanti la sola attività operativa dell'Associazione, fungendo da "comitato consultivo" della Segreteria Generale.

In caso di particolare urgenza il Comitato Esecutivo può provvedere a decisioni in ordine ad argomenti di politica generale dell'Associazione; in tali casi le decisioni dovranno poi essere ratificate dal Consiglio Direttivo.

Art. 35

Presidente e Vicepresidente

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti un Presidente ed uno o due Vicepresidenti; essi rimarranno in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo e potranno decadere ai sensi degli articoli 9 e 29. Può essere nominato Presidente anche un qualsiasi Socio, purché si renda vacante la carica - per dimissioni o decadenza - e che la nomina sia decisa con un'Assemblea straordinaria.

Art. 36

Compiti del Presidente e del Segretario Generale

Il Presidente e in sua assenza il Segretario Generale disgiuntamente hanno la firma e la legale responsabilità e rappresentanza dell'Associazione, presiedono le Assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo e svolgono tutte le funzioni loro delegate dallo stesso Consiglio.

Art. 37

Compiti del Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente o il Segretario Generale in caso di loro assenza e svolge i compiti da questi delegatigli.

Art. 38

Delegato speciale di Presidenza o "Coordinatore dell'AIW" e "Coordinatori locali"

Il Consiglio Direttivo può nominare un Delegato Speciale di Presidenza o "Coordinatore dell'AIW" con compiti di coordinamento alle attività di programma, nonché di rappresentanza e portavoce, sia della Presidenza che della Segreteria Generale, nei casi in cui detti vertici dell'associazione siano impegnati altrove, siano impossibilitati a presenziare, o abbiano delegato loro compiti di rappresentanza e coordinamento, con eventuale specifico riferimento a determinati settori ambientali.

Il Consiglio può altresì nominare dei "Coordinatori locali".

Art. 39

Comitato Tecnico-Scientifico

Il Consiglio Direttivo può costituire un Comitato Tecnico-Scientifico quale organo consultivo dell'Associazione in materie ambientali, naturalistiche e conservazionistiche.

Di detto Comitato fanno parte un numero di membri illimitato, nella figura di persone che siano ritenute particolarmente esperte nelle materie indicate, anche non iscritte all'Associazione, da designarsi con nomina del Consiglio Direttivo, il quale nominerà anche un Presidente del Comitato.

Compito del Presidente di detto Comitato è la revisione di tutti i testi dell'AIW: articoli, schede, deliberazioni, atti e documenti in genere, nonché ogni aspetto dell'AIW per il quale si renda necessaria una consultazione tecnico-scientifica o del quale egli sia incaricato.

Art. 40

Presidente Onorario e Comitato d'Onore

Il Consiglio Direttivo può eleggere un Presidente Onorario nonché costituire un Comitato d'Onore e nominare i membri (Soci Onorari) di detto Comitato nella figura di persone, enti o istituzioni che si siano particolarmente distinte per l'opera e l'aiuto dato nel raggiungimento dei fini dell'Associazione, anche attraverso l'espressione di idee affini alla filosofia dell'Associazione.

Art. 41

Segretario Generale

Il Consiglio Direttivo nomina un Segretario Generale dell'Associazione scegliendolo tra i Soci. Egli ha le funzioni di cui agli articoli 24, 35 e 40, e rimane in carica per un triennio, anche in caso di decadenza del Consiglio Direttivo.

Art. 42

Compiti del Segretario Generale

Il Segretario Generale, oltre le funzioni di rappresentanza dell'Associazione di cui all'art. 35 in alternativa con il Presidente, assicura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo; provvede al normale funzionamento della Segreteria e riceve i pagamenti delle quote sociali; prepara lo schema di bilancio consuntivo da presentare al Consiglio Direttivo e da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; predispone la relazione sull'attività svolta e relaziona sulle eventuali modifiche da apportare allo Statuto per l'esame e l'approvazione da parte del Consiglio Direttivo che le sottoporrà all'Assemblea; indice e cura le votazioni "ad referendum" su delega del Presidente.

Il Segretario Generale può inoltre essere delegato dal Presidente dell'Associazione e del Consiglio Direttivo a svolgere compiti loro competenti.

E' inoltre responsabile, per quanto di sua competenza, della corretta gestione amministrativa e contabile dell'Associazione.

Art. 43

Diritti del Segretario Generale

Qualora l'attività dell'Associazione richiedesse un interessamento a tempo pieno da parte del Segretario Generale, questi avrà diritto ad un compenso mensile che sarà stabilito dal Consiglio Direttivo.

Art. 44

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Essi vengono eletti dall'Assemblea, con votazione "ad referendum", anche tra non Soci, con designazione del Presidente e dei membri effettivi e supplenti, su candidatura presentata almeno 90 giorni prima della scadenza della carica da rinnovarsi.

I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Chiunque può candidarsi per le cariche da rinnovare.

Art. 45

Compiti del Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la contabilità alla chiusura di ogni esercizio sociale, redigendo una specifica relazione sull'esito di tale controllo ed esercita in qualsiasi momento il controllo sulla contabilità e sull'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, redigendo i relativi verbali delle verifiche effettuate.

Art. 46

Consulente legale dell'Associazione

Il Consiglio Direttivo può nominare un Consulente legale dell'Associazione nella persona di un Socio che eserciti l'avvocatura. Compito del consulente è quello di dare consigli quando richiesti dal Consiglio Direttivo, dal Presidente o dal Segretario Generale. Qualora incaricato di azioni legali, al Consulente spetteranno gli oneri da questi richiesti, entro i limiti stabiliti dal tariffario professionale.

Art. 47

Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea tra i Soci effettivi e con diritto di voto. Nel caso che nessuno degli eletti eserciti l'attività forense o sia laureato in legge, esso può avvalersi della consulenza del Consulente legale dell'Associazione. Il Collegio elegge al suo interno un Presidente. Il Collegio decide sui conflitti insorti tra gli organi interni dell'Associazione e tra i singoli iscritti, nonché sui provvedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti di ogni ordine. Il Collegio giudica su ogni forma di istanza che gli sia richiesta dai dirigenti dell'AIW o dai singoli Soci. Nel caso di provvedimenti riguardanti il Consiglio Direttivo ed i suoi organi interni nonché la Segreteria Generale, essi dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo. Eventuali decisioni di radiazione dovranno essere ratificate dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'Art. 9.

Art. 48

Gratuità delle cariche

Salvo per quanto previsto dall'Art. 43 per il Segretario Generale, tutte le cariche sociali sono gratuite.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di stabilire rimborsi delle spese vive sostenute per l'esercizio delle cariche.

TITOLO IV

BILANCIO – PATRIMONIO – SCIoglimento

Art. 49

Esercizio Sociale

L'Esercizio Sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo e le cariche sociali devono essere approvati dall'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura dell'Esercizio sociale.

Il bilancio deve essere depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse nella sua lettura.

La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 50

Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote di adesione e di rinnovo;
- dagli eventuali contributi di Enti, Società o Amministrazioni o di privati;
- dai proventi di gestione di iniziative permanenti o occasionali;
- da donazioni e lasciti testamentari.

Art. 51

Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da quanto per acquisizione, lascito o donazione sia proprietà dell'Associazione e dalle somme accantonate a qualsiasi titolo.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione non sia imposta per legge o sia effettuata a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

E' fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 52

Scioglimento dell'Associazione

In caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) o a fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

I terreni di ambiente naturale comprati direttamente dall'AIW, ottenuti in donazione o per lasciti ereditari e vincolati per finalità di conservazione naturalistica, dovranno essere ceduti – salvo quanto previsto in merito nel paragrafo precedente – ad organismi il più simili possibili all'Idea Wilderness, ancorché stranieri, per una loro perpetua conservazione per gli stessi fini.

Art. 53

Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto del compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitrato amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad un arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà nominato dalla Camera Arbitrale di Savona.

Art. 54
Legge applicabile

Per disciplinare ciò che non sia stato previsto nel presente Statuto si deve fare riferimento alle norme previste dal Codice Civile.